



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE FAMIGLIA

La Corte composta dai Magistrati

Mariagiulia De Marco Presidente
Anna Maria Pagliari Consigliere relatore
Marina Tucci Consigliere

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. iscritto al n. RGVG [REDACTED] / 2017
proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso in giudizio [REDACTED] ai sensi dell'art.
[REDACTED] c.p.c. e dall'avv. [REDACTED], per procura in calce al reclamo

Reclamante

Contro

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], per
procura in calce alla comparsa di costituzione

Reclamata

e

Con la partecipazione del Procuratore Generale

%

letta l'ordinanza reclamata, depositata il 24.5.2017, con la quale sono stati adottati
provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 708 c.p.c. nell'interesse dei coniugi



nel giudizio di separazione tra le parti, in particolare disponendo l'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento pari all'importo mensile di 1400 euro, fissando i termini per l'instaurazione della fase di cognizione ordinaria con udienza di prima comparizione davanti al Giudice istruttore il giorno [REDACTED];
letto il reclamo tempestivamente proposto il 16.6.2017 da [REDACTED] ai sensi dell'art. 708, c. 4, c.p.c. avverso la suddetta ordinanza, della quale è stata chiesta la riforma con riferimento alle statuizioni economiche;
letta la memoria difensiva depositata il 29.9.2017 da [REDACTED], che ha contestato nel merito il fondamento del reclamo e ne ha chiesto il rigetto;
lette le note ulteriormente depositate dal reclamante il 5.10.2017;
visto il parere del Procuratore Generale in data 18.10.2017, che nulla ha rilevato non ricorrendo interessi di natura pubblicistica;
osservato in via preliminare che i provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. hanno per espressa indicazione legislativa carattere temporaneo e urgente e, in quanto tali, sono emessi per far fronte a situazioni che potrebbero rimanere prive di tutela nell'arco di tempo che passa tra l'introduzione del giudizio e la sentenza, sulla base delle deduzioni delle parti e delle risultanze documentali prodotte per la fase presidenziale e che pertanto la pronuncia di tali provvedimenti si basa su una cognizione allo stato degli atti delle circostanze rilevanti ai fini della soluzione della controversia ed è suscettibile di modifica nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore qualora dette circostanze risultino diverse o superate da nuove emergenze;
ritenuto che il reclamo avverso tali provvedimenti, come introdotto dalla l. n. 54/2006, può trovare fondamento esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime circostanze sottoposte all'esame del presidente, rappresentando uno strumento di riesame e di controllo della correttezza dell'ordinanza presidenziale che consente di censurarne profili di eventuale manifesta erroneità;
rilevato che, sulla base della delibazione allo stato degli atti che caratterizza la presente fase processuale, si ravvisano nella fattispecie elementi in punto di fatto che giustificano la riforma del provvedimento in questa sede di riesame: ed invero la valutazione attuata



dal Presidente circa la mera comparazione tra la situazione economica dei coniugi nell'attualità ha omesso di considerare rilevanti peculiarità della vicenda coniugale e personale di vita delle parti che non possono non avere riflesso nella disciplina dei diritti/doveri nascenti dalla separazione; è incontestato, infatti, che per entrambi i coniugi vi siano state pregresse unioni matrimoniali e, soprattutto, che i coniugi abbiano contratto matrimonio in età ampiamente adulta ([REDACTED] anni la moglie; [REDACTED] anni il marito), avendo già maturato un percorso di vita personale e professionale (la moglie quale [REDACTED] e il marito quale [REDACTED]), che li ha posti in condizione di realizzarsi economicamente, anche attraverso la formazione di un proprio patrimonio immobiliare, tanto da far fronte ognuno anche agli obblighi di mantenimento verso i rispettivi figli nati dalle precedenti unioni, già prima del progetto familiare da ultimo intrapreso; è cioè palese, nella specie, che, al momento del matrimonio, contratto nel [REDACTED], entrambi i coniugi avessero un'autonomia economica, derivante dalla propria professione e dalle rispettive proprietà immobiliari, cosicchè mentre sono comprensibili aspettative di maggiore comune benessere devono invece escludersi aspettative di sostegno economico reciproco connesse alla scelta di comunione di vita; ciò è tanto vero che, in relazione alla [REDACTED], dopo il matrimonio quest'ultima ha continuato un proprio percorso professionale e patrimoniale attraverso scelte, anche economiche, del tutto personali e non comuni al coniuge, decidendo di cessare la precedente attività di lavoro dipendente ([REDACTED]), intraprenderne un'altra (nel settore del commercio), compravendere immobili (acquisendo quale risultato finale delle varie operazioni immobiliari compiute negli anni [REDACTED]—documentate dal reclamante- la proprietà esclusiva della casa familiare nel 2009, l'usufrutto della casa in [REDACTED], intestato per la nuda proprietà alla figlia, nel 2011, la proprietà alla figlia di altro immobile in [REDACTED] nel 2009); nell'attualità, se pure il [REDACTED] può essere ritenuto titolare di un'attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori, anche potenzialmente, rispetto a quelli ricavabili dalla coniuge con la propria attività commerciale, diversamente dalla coniuge egli non è titolare di un proprio patrimonio immobiliare e, uscito dalla casa familiare, di proprietà della coniuge, ha reperito una casa in locazione; tali presupposti

Firmato Da: PAGLIARI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b2c216311d4a21a520ab79f65b2c28bd - Firmato Da: DE MARCO MARIAGIULIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2775754533030800731e5a3418d4e9c



inducono a ritenere quest'ultima, ai fini della decisione in via provvisoria e urgente, del tutto in grado, per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa;

ritenuto pertanto che non sussistano, allo stato, i presupposti per l'attribuzione alla moglie di un assegno di mantenimento, ne dispone la revoca con decorrenza dall'ordinanza reclamata;

rilevato che il tenore della decisione giustifica la condanna della [REDACTED] al pagamento delle spese processuali;

p.q.m.

la Corte

in accoglimento del reclamo, revoca l'assegno di mantenimento in favore della coniuge posto a carico del [REDACTED] con decorrenza dal provvedimento impugnato;

condanna la [REDACTED] al pagamento in favore del reclamante delle spese processuali liquidate in complessivi 3308,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie in misura del 15%, iva e contributi di legge;

manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio, il 15.11.2017

Il Consigliere estensore

Anna Maria Pagliari

Il Presidente

Mariagiulia De Marco

